

SENATO DELLA REPUBBLICA

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
371^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che la discussione del disegno di legge in titolo in Assemblea è calendarizzata nella giornata di domani. In risposta a una sollecitazione della senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva che la Commissione dispone di tempi sufficienti per completare in maniera approfondita il proprio esame del provvedimento, osservando che è presumibile un raccordo con i lavori dell'Assemblea ai fini di un esame in giornata.

Il sottosegretario BARETTA fornisce alcuni ragguagli in relazione alla società SGA, il cui capitale, precedentemente di proprietà del gruppo Intesa San Paolo era oggetto di un diritto di pegno a favore del Ministero dell'economia e delle finanze. Il capitale nominale della società ammonta a 600.000 euro, mentre il patrimonio netto è pari a 725 milioni. In forza dell'articolo 7 del decreto-legge in esame sarà possibile coinvolgere la società in operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 9.

Ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale fa presente come la redazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sia conseguente a un'approfondita valutazione compiuta dal Governo insieme con la Commissione europea, particolarmente riguardo alla definizione dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini dell'erogazione del rimborso forfetario, nonché al criterio della data entro la quale è stato concluso il contratto di acquisto dei titoli subordinati e l'entità percentuale dell'indennizzo. Questi ultimi criteri consentono una fruizione ampia delle misure di ristoro, perché, come chiarito dagli approfondimenti compiuti, i requisiti di reddito e di patrimonio sono reciprocamente indipendenti, ciascuno di essi è pertanto sufficiente a legittimare la domanda di indennizzo. Posto che il quadro normativo definito dall'articolo 9 non dovrebbe auspicabilmente essere alterato, dichiara la disponibilità a valutare interventi finalizzati a una migliore definizione dei requisiti relativi al reddito.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) osserva che alcuni emendamenti all'articolo 9, presupponendo il carattere alternativo dei requisiti, al di là delle intenzioni dei proponenti, sono tali da comportare un restringimento della platea degli aventi diritto al rimborso forfetario. Sottolinea quindi l'opportunità di un'attenta ponderazione sulle proposte emendative in esame.

Ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi dei senatori [TOSATO \(LN-Aut\)](#), [CARRARO \(FI-PdL XVII\)](#), [Laura BOTTICI \(M5S\)](#) e [VACCIANO \(Misto\)](#), nonché del presidente [Mauro Maria MARINO \(PD\)](#) e del sottosegretario BARETTA, in esito al quale si conviene di procedere all'accantonamento degli emendamenti ritenuti di maggiore rilevanza rispetto ai quali il Governo ha dimostrato la propria disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti.

Il senatore [Gianluca ROSSI \(PD\)](#) sottoscrive gli emendamenti 9.72, 9.128 e 9.141.

Il senatore [CARRARO \(FI-PdL XVII\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.124.

Il senatore [FORNARO \(PD\)](#) sottoscrive l'emendamento 9.132.

E' disposto l'accantonamento degli emendamenti 9.5, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.63, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.73, 9.83, 9.103, 9.105, 9.108, 9.117, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.126, 9.127, 9.128, 9.129, 9.132, 9.135, 9.140, 9.141, 9.142, 9.143, 9.144, 9.145, 9.147, 9.153, 9.154 e 9.155.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO \(PD\)](#) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore [TOSATO \(LN-Aut\)](#) ritira l'emendamento 9.1.

Viene quindi posta in votazione la proposta emendativa 9.2, che è respinta.

L'emendamento 9.3 decade per assenza del presentatore.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34 e 9.35.

La senatrice [MATTESINI \(PD\)](#) ritira l'emendamento 9.36.

La Commissione respinge con votazioni distinte le proposte emendative 9.37 e 9.38.

La senatrice [MATTESINI \(PD\)](#) ritira l'emendamento 9.39.

Sono posti successivamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44 e 9.45.

La senatrice [GUERRA \(PD\)](#) ritira l'emendamento 9.46.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.47, 9.48, 9.49, 9.50 e 9.51.

Il senatore [CARRARO \(FI-PdL XVII\)](#) fa proprio l'emendamento 9.52, che, messo ai voti, è respinto.

Con successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.53, 9.54, 9.55 e 9.56.

Il senatore [VACCIANO \(Misto\)](#) ritira gli emendamenti 9.156 e 9.57.

Svolgono quindi interventi i senatori [VACCIANO \(Misto\)](#), [SUSTA \(PD\)](#) e [CARRARO \(FI-PdL XVII\)](#), riguardo alla necessità di una chiara definizione dei requisiti di redditi e di patrimonio, con particolare riferimento alla nozione di reddito complessivo.

Dopo che l'emendamento 9.62 è stato dichiarato decaduto per assenza delle proponenti, la Commissione respinge l'emendamento 9.64.

Dopo che l'emendamento 9.65 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente viene messo ai voti e respinto l'emendamento 9.66.

La Commissione respinge l'emendamento 9.71, mentre l'emendamento 9.74 è ritirato dalla senatrice **MATTESINI** (PD).

Con successive e distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84 e 9.85.

L'emendamento 9.86 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 9.100, 9.101 e 9.102.

Dopo che l'emendamento 9.104, per assenza della proponente, è stato dichiarato decaduto, la Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 9.106, 9.107, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113, 9.114, 9.115, 9.116, 9.118, 9.119, 9.120, 9.130, 9.131, 9.133, 9.134, 9.136, 9.137, 9.138 e 9.139.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 9.146, che la Commissione respinge.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (PD) ritira l'emendamento 9.148. Sottoscrive inoltre l'emendamento 9.149 e lo ritira.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 9.150 e 9.151 la senatrice **BOTTICI** (M5S) ritira l'emendamento 9.152.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il **PRESIDENTE** dichiara inammissibile per estraneità della materia l'emendamento 9.0.8, in qualità di relatore esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario **BARETTA** esprime parere conforme.

L'emendamento 9.0.1 decade per assenza del presentatore.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.7.

Il senatore **TURANO** (PD) ritira l'emendamento 9.0.9, mentre l'emendamento 9.0.10 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Il senatore **MOSCARDELLI** (PD) preannuncia il ritiro dell'emendamento 10.0.4.

Sui successivi emendamenti aggiuntivi interviene il PRESIDENTE, il quale dichiara inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 10.0.4, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16 e 10.0.17.

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5 e 10.0.6.

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 11.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10 e 11.11.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 11.100, 11.5, 11.6 (testo 2), 11.7 e 11.8.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.9 che ritira.

È quindi posto in votazione l'emendamento 11.10, che la Commissione respinge.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 11.11, che è posto ai voti e respinto.

Si passa alla trattazione dei successivi emendamenti aggiuntivi.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità per estraneità della materia degli emendamenti 11.0.8 e 11.0.9.

Il parere del presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) e del sottosegretario BARETTA è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore [TURANO](#) (PD) ritira l'emendamento 11.0.1.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 11.0.2.

Gli emendamenti 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) fa proprio e ritira l'emendamento 11.0.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.0.7.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.4, 12.6 e 12.7.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 12.13.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 12.7 e 12.13.

Il parere del presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO è contrario sulle rimanenti proposte emendative.

Il senatore [TURANO](#) (PD) ritira l'emendamento 12.1.

Per assenza dei rispettivi firmatari decadono gli emendamenti 12.2 e 12.3.

L'emendamento 12.4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [TURANO](#) (PD) ritira l'emendamento 12.5.

La Commissione respinge l'emendamento 12.6.

Gli emendamenti 12.8 e 12.9 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.

In esito a distinte votazioni risultano respinte le proposte emendative 12.10 e 12.11.

L'emendamento 12.12 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alla trattazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.11 e 12.0.12. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 12.0.5, in quanto recante deleghe legislative.

Su proposta del presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.13.

Il parere del presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) e del sottosegretario BARETTA è contrario sugli altri emendamenti.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 12.0.6.

L'emendamento 12.0.7 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.8, che ritira.

Respinto il Tit.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
372^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1^a seduta pomeridiana.

Si procede all'esame di emendamenti accantonati nelle sedute precedenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che i subemendamenti precedentemente riferiti all'emendamento 1.51 (testo 2) sono automaticamente riferiti al testo 3 del medesimo emendamento (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna).

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) modifica ulteriormente il testo, inserendo il numero 3-bis alla lettera a) e sostituendo il numero 1 della lettera c) del comma 9.

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario sui subemendamenti.

Il GOVERNO esprime un parere conforme e parere favorevole sull'emendamento 1.51 (testo 3), come riformulato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.51 testo 3/1 mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 1.51 testo 3/2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.51 (testo 3 riformulato).

Sono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.53, 1.54 e 1.57.

In relazione all'articolo 2 il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone al senatore Turano di riformulare l'emendamento 2.45; il senatore TURANO (PD) presenta l'emendamento 2.45 (testo 2) .

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita quindi al ritiro i presentatori dell'emendamento 2.42, 2.44 e 2.45.

Tali emendamenti vengono quindi ritirati.

Il senatore TURANO (PD) specifica che la percentuale di rimborso è pari all'85 per cento.

L'emendamento 2.45 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori **CARRARO** (*FI-PdL XVII*), **RICCHIUTI** (*PD*) e **GUERRA** (*PD*), posto ai voti viene approvato.

Interviene quindi il senatore **VACCIANO** (*Misto*) il quale, visto l'esito delle votazioni in relazione all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire, anche in riferimento al comunicato stampa che la Presidenza del Consiglio ha emanato dopo l'approvazione del decreto-legge, se il patto marciano consente al debitore o meno di sdebitarsi in caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore al debito. Si tratta infatti di una precisazione che ha trovato opportuna collocazione in un'analogia disposizione relativa ai mutui edilizi.

A giudizio della senatrice **GUERRA** (*PD*) l'eventuale specificazione degli effetti al patto marciano richiamati dal senatore Vacciano possono essere inseriti nelle clausole contrattuali e non richiedono una indicazione normativa.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) richiama il Governo a essere coerente rispetto alla disciplina dei mutui edilizi.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ricordato le deliberazioni della Commissione già assunte in merito a specifici emendamenti che riguardavano la questione sollevata, fa presente che non è condivisibile l'associazione dei due istituti tra debitori privati cittadini e debitori impresa.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) non condivide a sua volta le osservazioni del relatore.

Il senatore **VACCIANO** (*Misto*) ribadisce che il Governo aveva già dichiarato che il debito residuo è estinto anche con la cessione del bene dato in garanzia di valore inferiore al debito stesso.

Si passa agli accantonati riferiti all'articolo 4.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone al senatore Turano di riformulare l'emendamento 4.15 in un testo 2, tenuto anche conto delle proposte 4.16, 4.17 e 4.18. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.70. Propone poi al senatore Molinari una riformulazione dell'emendamento 4.91, accettata dal senatore Molinari.

Su proposta del relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) viene peraltro accantonato l'emendamento 4.15 (testo 2) e gli emendamenti ad esso correlati 4.16, 4.17 e 4.18.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.48.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Il senatore **TURANO** (*PD*) ritira l'emendamento 4.48.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.61 a condizione che il senatore Fornaro lo riformuli sostituendo il termine di venti giorni con quello di quindici giorni.

Il senatore **FORNARO** (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 4.61 sul quale il GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 4.61, come riformulato, viene approvato.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) motiva il parere contrario sull'emendamento 4.68 (testo 2).

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira l'emendamento, ma esprime perplessità per l'orientamento del relatore.

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita la senatrice Bottici a ritirare l'emendamento 4.70 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto da 4.71 a 4.74.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che la questione è stata ampiamente valutata dal Governo, dovendosi contemperare sia le esigenze di una celere vendita dei beni che quella di conservarne il valore rispetto alle aste andate deserte.

Gli emendamenti in commento lasciano intatta la possibile riduzione fino alla metà del valore, ma prevedono un ulteriore tentativo di vendita.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l'emendamento 4.70.

La Commissione quindi accantona gli emendamenti 4.71, 4.72, 4.73 e 4.74.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.75.

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita i presentatori a ritirare i subemendamenti 4.89 (testo 2/1) e 4.89 (testo 2/2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

I subemendamenti vengono quindi ritirati.

La Commissione quindi accoglie l'emendamento 4.89 (testo 2). Viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 4.90.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole, viene posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.91 (testo 2).

Viene quindi assorbito l'emendamento 4.92.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO e il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno espresso parere favorevole, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 4.94 (testo 2).

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita al ritiro sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione da parte dei relatori dell'emendamento 5.3 (testo 4), che, su richiesta del rappresentante del Governo, viene accantonato.

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone ai presentatori una riformulazione degli emendamenti 6.4 e 6.7 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

I citati emendamenti vengono momentaneamente accantonati.

In relazione all'articolo 8 il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo peraltro riferimento alle possibili modifiche all'articolo 9 che riguardano le modalità di rimborso. Ritiene peraltro che i soggetti meritevoli di attenzione non possano che essere soggetti persone fisiche e non enti, ancorché senza scopo di lucro o *onlus*.

Il sottosegretario BARETTA condivide il parere contrario e fa presente in relazione all'emendamento 8.12, che la proposta di considerare rimborsabili i titoli assegnati e non acquisiti ai dipendenti non può essere accolta trattandosi di una condizione che si verifica solo per i dirigenti delle banche poste in risoluzione.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 8.9, 8.16, 8.17, 8.20 e 8.21, mentre viene ritirato l'emendamento 8.12.

In relazione all'articolo 11 il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100, rimarcando un errore formale, dovendosi inserire, dopo le parole "un canone" la dicitura, del resto già presente nel testo del decreto-legge, "annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029".

Il relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) modifica l'emendamento che, posto ai voti, è approvato.

In relazione agli emendamenti accantonati all'articolo 11 il relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) ritiene che l'emendamento 11.6 (testo 2) consenta di superare le obiezioni sollevate rispetto ai precedenti emendamenti e chiede quindi il ritiro degli emendamenti 11.6, 11.7 e 11.8.

Il senatore [SUSTA](#) (PD) e il senatore [TURANO](#) (PD) ritirano gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati l'emendamento 11.6 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori [BONFRISCO](#) (CoR) e [TURANO](#) (PD) e l'emendamento 11.100, nel testo riformulato.

Su richiesta del sottosegretario vengono ulteriormente accantonati gli emendamenti 12.7, 12.13 e 12.0.13.

La Commissione approva con separate votazioni con il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore MARINO gli emendamenti 12.0.9 e 12.0.10.

Si passa quindi agli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.60, 9.61, 9.128, 9.140 e sull'emendamento 8.22, che assume la numerazione di 9.157, motivando tale orientamento con la volontà dei relatori di tener conto delle istanze volte a rendere più semplice la richiesta di rimborso e più precisa rispetto al requisito reddituale. Invita pertanto i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti accantonati altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario BARETTA motiva il parere conforme a quello avanzato dal relatore, ribadendo che il Governo ha preso in considerazione modifiche che non mettessero in discussione gli accordi conclusi in sede europea per la definizione del rimborso. D'altro canto ribadisce che il rimborso automatico rappresenta un elemento di novità.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 9.5, il senatore [SUSTA](#) (PD) ritira l'emendamento 9.58 e il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 9.59.

Con separate votazioni la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 9.60 e 9.61, sottoscritto quest'ultimo anche dalle senatrici [MATTESINI](#) (PD) e [BERTUZZI](#) (PD).

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.63, 9.67, 9.68, 9.70, 9.72 e 9.73.

La Commissione respinge poi l'emendamento 9.69.

I presentatori ritirano l'emendamento 9.83.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 9.103, 9.105, 9.108, 9.117, 9.122 e 9.126.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 9.121, 9.123, 9.124, 9.125 e 9.127.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti, di identico contenuto, 9.128 di cui aggiungono la firma i senatori [Gianluca ROSSI](#) (PD) e [MATTESINI](#) (PD) e 9.129.

La Commissione respinge poi l'emendamento 9.135 ed approva gli emendamenti 9.140, 9.141 e 9.142 di identico contenuto.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9. 143 e 9.144.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 9.157 (già 8.22) con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 9.153 viene ritirato.

L'emendamento 9.154 viene accantonato.

L'emendamento 9.155 viene ritirato e trasformato in un ordine del giorno (G/2362/24/6), che il GOVERNO accoglie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
373^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella 2^a seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati. Pone innanzitutto in votazione l'emendamento 4.15 (testo 2), dal quale deve intendersi espunto l'inciso "determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", mentre deve intendersi reinserito il riferimento alle più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea. Motiva le modifiche proposte con l'esigenza di adeguamento al parere della 5^a Commissione.

In risposta a una sollecitazione della senatrice BONFRISCO (CoR) il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiarisce che il testo in esame, su cui esprime parere favorevole, è finalizzato ad agevolare la distribuzione in favore di creditori, nello spirito delle altre proposte emendative riguardanti la medesima materia.

Il sottosegretario BARETTA si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.15 (testo 2), come riformulato.

L'emendamento 4.15 (testo 2), nel testo riformulato, a cui aggiungono la firma la senatrice BONFRISCO (CoR) e i senatori Gianluca ROSSI (PD) e MOLINARI (Misto), è quindi posto in votazione, risultando accolto. E' pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.

In relazione all'emendamento 5.3 (testo 4) il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che al primo capoverso sono soppresse le parole "svolgimento delle prove scritte" e al comma 5 le parole "ottavo mese" sono sostituite con le altre "dodicesimo mese".

Viene posto in votazione l'emendamento 5.3 (testo 4), come da ultimo riformulato, che, con il parere favorevole del GOVERNO, è accolto.

Sono posti congiuntamente in votazione, con il parere favorevole del relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e del sottosegretario BARETTA, gli emendamenti 4.71, 4.72, 4.73 e 4.74, che sono approvati.

Il **PRESIDENTE** mette in votazione l'emendamento 6.7 (testo 2), avvertendo che il testo della proposta deve intendersi modificato in senso analogo a quanto stabilito sull'emendamento 4.15 (testo 2), espungendo l'inciso "determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", mentre deve intendersi reinserito il riferimento alle più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2), come riformulato.

Il parere del sottosegretario **BARETTA** è conforme.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.7 (testo 2), come riformulato.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 9.154.

Il senatore **TOSATO** (*LN-Aut*) rileva che in presenza di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio si pone per il Governo la necessità di chiarire la questione dell'eventuale imposizione fiscale sugli indennizzi.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) ritiene che l'emendamento potrebbe essere utilmente trasformato in un ordine del giorno teso a sollecitare l'auspicato chiarimento.

Il sottosegretario **BARETTA** conviene circa l'opportunità dello strumento dell'ordine del giorno.

Nel pronunciarsi a favore della trasformazione in ordine del giorno, il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) osserva che una votazione sull'emendamento 9.154 che avesse esito negativo rischierebbe di tradursi in un argomento a favore della possibilità di tassare gli indennizzi ai risparmiatori, in piena contraddizione con le intenzioni della Commissione.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Carraro.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) obietta che le determinazioni del Governo conseguenti all'ordine del giorno potrebbero non essere sufficientemente rapide rispetto all'eventuale azione dell'amministrazione finanziaria.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** rileva che l'operato della Commissione risulterebbe maggiormente efficace se all'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento in esame seguisse la presentazione di un'interrogazione finalizzata a ottenere dal Governo una risposta definitiva.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) accetta di trasformare l'emendamento 9.154 in ordine del giorno (G/2362/25/6), che il rappresentante del GOVERNO accoglie.

Sull'emendamento 12.7 interviene il sottosegretario **BARETTA**, rilevando la serietà e l'importanza dell'oggetto della proposta. Propone pertanto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) condivide la posizione del rappresentante del Governo.

La senatrice **BONFRISCO** (*CoR*) ritiene che l'emendamento 12.7 sia utile a correggere l'impostazione del decreto-legge n. 59, che trascura l'impatto sociale delle ristrutturazioni in atto del settore bancario, che comportano gravi incertezze sulle prospettive del personale. Specifica quindi che la trasformazione in ordine del giorno sarebbe utile a condizione di recare l'impegno

preciso del Governo ad approntare le opportune soluzioni normative nel prosieguo dell'*iter* di conversione del decreto-legge in esame.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (PD) osserva che la materia è meritevole di approfondimento, non essendo tuttavia possibile determinare il prosieguo dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario BARETTA considera non praticabile la soluzione proposta dalla senatrice Bonfrisco, mentre l'ordine del giorno costituirebbe uno strumento utile in quanto finalizzato ad avviare un confronto specifico sui problemi del personale del settore creditizio.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) insiste quindi per la votazione dell'emendamento 12.7.

Messo ai voti, l'emendamento 12.7 risulta respinto.

Gli emendamenti 12.13 e 12.0.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Viene messa ai voti la proposta di coordinamento n. 1, che la Commissione approva.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno precedentemente presentati.

Il sottosegretario BARETTA esprime perplessità sul complesso degli ordini del giorno presentati, i quali comportano la riapertura del dibattito su temi già esaminati compiutamente in sede di trattazione degli emendamenti, anche contraddicendo gli esiti già acquisiti. Viceversa gli ordini del giorno derivanti da emendamenti trasformati, sono accolti. In particolare, è accolto anche l'ordine del giorno G/2362/23/6.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (PD) ritiene condivisibile la posizione del rappresentante del Governo.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) osserva che già nel corso del dibattito gli ordini del giorno sono stati riconosciuti strumenti utili a integrare quanto definito sul piano strettamente normativo, come nel caso della vigilanza finalizzata a impedire che la concessione del credito sia subordinata all'accettazione delle clausole di trasferimento di cui al nuovo articolo 48-*bis* del Testo unico bancario, oggetto dell'ordine del giorno G/2362/3/6.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) rileva un atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti degli ordini del giorno, che di fatto consiste nell'elusione dell'auspicata valutazione di merito.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** (PD) rammenta che in occasione dell'esame del precedente decreto-legge in materia bancaria la ristrettezza dei tempi disponibili aveva reso la presentazione di ordini del giorno l'unico strumento utile a un serio confronto con il Governo. L'approfondito esame degli emendamenti compiuto ai fini della conversione del decreto-legge n. 59 si è rivelato utile a un dialogo esaustivo con il Governo stesso sulle questioni poste come più urgenti e rilevanti sulla base delle sensibilità della Commissione.

Il sottosegretario BARETTA rileva che l'esame del provvedimento in titolo è consistito in un confronto approfondito, il quale si è concretato in esiti ben definiti. Avverte peraltro di non avere intenzione di sottrarsi a un ulteriore confronto, purché non contraddittorio rispetto a quanto acquisito.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) segnala la rilevanza degli ordini del giorno G/2362/3/6 e G/2362/9/6.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) segnala al Governo l'ordine del giorno G/2362/5/6.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) richiama l'attenzione sull'ordine del giorno G/2362/9/6.

Il sottosegretario BARETTA suggerisce di riformulare l'ordine del giorno G/2362/3/6, espungendo nella parte dispositiva il verbo "vigilare".

La riformulazione proposta è accettata dal senatore [VACCIANO](#) (*Misto*).

L'ordine del giorno G/2362/3/6 (testo 2) è accolto dal sottosegretario BARETTA, il quale si sofferma quindi sull'ordine del giorno G/2362/9/6, suggerendo di modificarlo affinché l'impegno del Governo consista nella valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti volti a evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) accetta di riformulare l'ordine del giorno nel senso proposto.

Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l'ordine del giorno G/2362/9/6 (testo 2).

In esito a distinte e successive votazioni tutti i rimanenti ordini del giorno risultano respinti.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

La seduta termina alle ore 21,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2362

G/2362/1/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore;

appare inverosimile prevedere una norma che consenta alle banche di intendere quale inadempimento (dell'imprenditore) la non corresponsione di poche rate, anche non consecutive, per far sorgere, nei sei mesi successivi, il diritto della banca ad escutere la garanzia;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di allungare le tempistiche di mancato pagamento che danno luogo ad inadempimento passando dalle attuali rate a non meno di otto rate o comunque superiori.

G/2362/2/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

Con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

Parrebbe che per finanziamenti in essere, e qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore, ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico-finanziarie peggiorative;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di escludere il rischio di condizioni contrattuali peggiorative per l'imprenditore che, per i finanziamenti in essere, sostituisca l'abitazione principale originariamente concessa in garanzia con altri immobili, nonché garantendo la vigilanza sull'applicazione della norma, così evitando un ingiustificato spopolamento dei beni dell'imprenditore.

G/2362/3/6 (Testo 2)

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame in 6a Commissione Finanze Atto Senato n. 2362 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in

liquidazione» all'articolo 2, comma 1, reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato;

in particolare in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione;

a tal fine nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) è stato introdotto il nuovo articolo 48-*bis*, che al comma 1 prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore;

considerato che:

mercoledì 9 marzo 2016 le Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17 /UE (cd. Mortgage Credit Directive), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (A.G. 256);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introducendo un nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* nel Testo unico bancario, ha previsto che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, è emersa la necessità di specificare meglio la portata della norma in questione, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti;

pertanto le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato alcune condizioni, impegnando il Governo, in particolare, a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola;

impegna il Governo affinché, nei contratti di finanziamento, la parte finanziatrice non condizioni la concessione del credito all'inserimento negli stessi delle clausole di trasferimento previste dal nuovo articolo 48-*bis* del TUB.

G/2362/3/6

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame in 6a Commissione Finanze Atto Senato n. 2362 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» all'articolo 2, comma 1, reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato;

in particolare in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione;

a tal fine nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) è stato introdotto il nuovo articolo 48-*bis*, che al comma 1 prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore;

considerato che:

mercoledì 9 marzo 2016 le Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni allo schema di

decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17 /UE (cd. Mortgage Credit Directive), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (A.G. 256);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introducendo un nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* nel Testo unico bancario, ha previsto che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, è emersa la necessità di specificare meglio la portata della norma in questione, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti;

pertanto le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato alcune condizioni, impegnando il Governo, in particolare, a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola;

impegna il Governo:

a vigilare affinché, nei contratti di finanziamento, la parte finanziatrice non condizioni la concessione del credito all'inserimento negli stessi delle clausole di trasferimento previste dal nuovo articolo 48-*bis* del TUB.

G/2362/4/6

BOTTICI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone, al comma 1, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Il comma 2 prevede che successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli;

la Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame riferisce che la disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A S.p.A, siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13;

considerato altresì che la norma prevede l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da Banca Intesa San Paolo S.p.A., dell'intero capitale di una entità societaria – e considerate le norme civilistiche vigenti in tema di responsabilità «illimitata» per le obbligazioni societarie, nel caso in cui si tratti di capitale detenuto da un unico proprietario;

impegna il Governo:

a fornire ogni elemento informativo utile in merito ai dati contabili e di bilancio che siano idonei a certificare il grado di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale del medesimo soggetto e l'esposizione debitoria verso terzi, nonché, anche indicazioni «quantitative» in merito ai risultati raggiunti nell'ambito di operatività svolta sinora in tema di recupero e gestione dei crediti rispetto alla massa «attiva» originariamente intestata al disciolto Banco di Napoli S.p.A.

G/2362/5/6

CATALFO, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge in esame introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga

concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;

l'ultimo comma del citato articolo, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che:

al riguardo, il Servizio del bilancio del Senato fa presente che il preventivo 2016 del Fondo cosiddetto ABI (istituito presso l'INPS ed autonomo) prevede un disavanzo d'esercizio complessivo pari a 15,375 milioni di euro e un avanzo patrimoniale, ovviamente in riduzione per pari importo, che dovrebbe scendere a complessivi 44 milioni di euro a fine 2016;

Per quanto riguarda i contributi e i trattamenti correlati all'assegno straordinario:

- quanto ai contributi straordinari il rendiconto 2014 riporta 549,550 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 467,315 milioni di euro

- quanto agli oneri assegni straordinari il rendiconto 2014 riporta 559,279 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 465,836 milioni di euro

in relazione alla normativa di principio riguardante la materia, emerge, almeno teoricamente, il problema tipicamente correlato a forme di contribuzione obbligatoria, rappresentato dalla loro deducibilità fiscale, con conseguenti effetti di contrazione del gettito fiscale;

in merito a tali effetti, già prospettati dal Servizio già in relazione alla cosiddetta legge Fornero (92/2012), la nota tecnica integrativa depositata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare precisò che, se da un lato i contributi di finanziamento sono deducibili fiscalmente, dall'altro le prestazioni erogate a carico dei Fondi risultano comunque imponibili. Inoltre, e con riferimento al complessivo provvedimento, la nota tecnica sottolineò che non erano stati computati gli effetti di maggiori entrate fiscali derivanti dal miglioramento delle prestazioni di ammortizzatori sociali. Sulla base di tali premesse, la nota tecnica confermò che l'operare della deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali risultava essere coerente con gli equilibri finanziari valutati in sede di relazione tecnica;

in linea teorica va ribadito che gli effetti indiretti possono essere considerati nella valutazione finanziaria di un provvedimento se automatici, cioè destinati ad operare a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza oltre a quelle che si scontano nell'analisi. Risponde pertanto a tale criterio la necessità di considerare gli effetti fiscali indotti automaticamente dalla contribuzione (i.e. la sua deducibilità fiscale) mentre scontare anche le prestazioni – ovviamente assoggettate ad imposta presuppone *in primis* che tali prestazioni siano erogate (il che non è automatico) e che il derivante gettito fiscale corrisponda alla perdita scaturente dalla deducibilità dei contributi, in valore assoluto e in termini di allineamento temporale. In linea generale in materia contributiva, è prassi considerare gli effetti fiscali automatici di deducibilità dei contributi, senza procedere ulteriormente analizzando gli effetti fiscali ulteriori scaturenti da un aumento dei trattamenti.

In pratica, nel caso in esame, i dati di consuntivo relativi al 2014 e quelli del preventivo 2016 suggeriscono con decisione che di fatto l'intero ammontare dei contributi viene destinato al pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito, con ciò attivando quel meccanismo finanziario di compensazione degli oneri determinati dalla deducibilità fiscale dei contributi descritto dalla nota tecnica;

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti in merito al fatto che un aumento dei contributi *de quibus* si traduca *ex post* in maggiori prestazioni complessive, in quanto non necessariamente conseguenti alla mera possibilità di estendere temporalmente tali trattamenti;

a prevedere lo stanziamento di opportune risorse in caso di eventuali scostamenti di bilancio in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame.

G/2362/6/6

BLUNDO, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

premessi che:

il Capo II del decreto reca una serie di misure in favore degli investitori delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. In sostanza, per quanto riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione - Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara – essi

sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all'arbitrato;

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti. È ormai generalmente riconosciuto che una delle cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, tutto il globo è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale» una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto Liikanen Report) contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato che il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

considerato, altresì, che in entrambi i rami del Parlamento giacciono numerose proposte di legge trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G/2362/7/6

CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362, disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

premessi che:

Gli articoli 8 e s.s. del capo II, recante misure in favore degli investitori in banche, prevedono la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono conseguire un indennizzo forfetario a carico del Fondo di solidarietà nella misura dell'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari al netto degli importi esclusi, senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità 2016;

la disciplina risulta essere applicabile solo nei confronti degli investitori nelle banche elencate all'articolo 8 del disegno di legge in esame: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

considerato che:

sono migliaia gli investitori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca vittime delle decisioni dei Consigli d'amministrazione in merito al valore gonfiato delle azioni (le azioni valutate con il bilancio 2014 a 62 euro si sono svalutate fino a 6 euro e oggi, con l'aumento di capitale in corso valgono solo 10 centesimi) all'obbligo di diventare soci in cambio di prestiti, mutui, affidamenti, all'impossibilità di uscire dalla trappola qualora gli azionisti volessero vendere quelle azioni (in quanta azioni non quotate in un mercato regolamentato), con l'aggravante che alcuni di loro si sono ritrovati in cambio azioni, come accaduto agli obbligazionisti della BpVi che si sono visti rimborsare anticipatamente in azioni il prestito obbligazionario, decisione presa dalla banca per evitare in *extremis* la bocciatura da parte della BCE;

negli scandali finanziari riguardanti le banche popolari venete risultano coinvolti complessivamente per la Banca Popolare di Vicenza circa 100 mila risparmiatori sparsi in tutto il Paese e circa 18 mila Enti, Aziende o persone giuridiche, e per Veneto Banca oltre 80 mila soci;

i soci hanno subito perdite per oltre 6 miliardi di euro per la sola Banca popolare di Vicenza, e di oltre 5 miliardi di euro per Veneto Banca;

l'attività posta in essere dalla Banca d'Italia e da Consob, nella veste di autorità vigilanti sulla corretta operatività degli intermediari finanziari italiani e di tutela degli investitori, non ha

evitato il verificarsi di tale situazione, che non danneggia solo gli investitori ma l'immagine dell'intero sistema finanziario italiano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure volte al ristoro e al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca, la cui situazione va adeguatamente considerata alla luce di quanto esposto in premessa.

G/2362/8/6

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premesso che:

nel titolo II il decreto si occupa delle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articolo 9) prevedendo rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. Previsto dunque un rimborso forfettario a favore di coloro che hanno acquistato obbligazioni entro la data del 12 giugno 2014, fino all'80 per cento, senza arbitrato, a condizione che ricorrano due condizioni:

- un reddito lordo molto basso, sotto 35mila euro,
- un patrimonio mobiliare sotto 100 mila euro.

in sostanza, per quanta riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione – Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara – essi sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all'arbitrato.

considerato altresì che:

per quanto riguarda il risarcimento dei risparmiatori truffati, esistono situazioni peculiari e particolari che meritano una particolare attenzione, come coloro che hanno realizzato lavori di ricostruzione nel comune di Pizzoli in Abruzzo, finanziati dalla filiale della Banca Etruria. Solo nel comune di Pizzoli, sono andati persi dieci milioni di euro in azioni e obbligazioni subordinate emesse dalla vecchia Banca Etruria;

Pizzoli è una cittadina in provincia dell'Aquila a 740 metri sopra il livello del mare e con poco più di quattromila abitanti, mille dei quali coinvolti nel *crack* finanziario riferito alle azioni e obbligazioni subordinate andate in fumo, risucchiate nel gorgo della «vecchia» banca Etruria. Un paesano su quattro. Un intero borgo rischia il fallimento perché ha creduto e «investito» in massa nei prodotti finanziari a rischio della (sua) Banca Etruria.

impegna il Governo:

in relazione al risarcimento dei risparmiatori di Banca Etruria, ad adottare ogni iniziativa necessaria a tutelare maggiormente le realtà locali come quella del comune di Pizzoli, impegnate nella ricostruzione post terremoto dell'Aquila;

ad adottare ogni iniziativa utile a porre adeguati vincoli al fine di fare in modo che la nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n.183, emetta nuove obbligazioni dello stesso valore di quelle vanificatesi in precedenza, nonché, per risarcire i risparmiatori con strumenti potenzialmente più in salute dei loro diretti antenati, a fare in modo che oltre alla restituzione del loro valore originario, vengano pagate anche le cedole dando la possibilità a coloro che lo volessero, di liberarsene subito, oppure di venderle nel mercato secondario.

G/2362/9/6 (Testo 2)

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premesso che:

Il pegno non possessorio potrebbe costituire un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il perseguimento della continuità aziendale, ma desta perplessità nell'ipotesi in cui venga applicato anche ai finanziamenti in essere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa;

il timore che ci sia una indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere, a fronte della costituzione di nuovi pegni;

occorre quindi, valutare l'opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche in modo da minimizzare il rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore che acconsenta all'apposizione del vincolo patrimoniale su un bene produttivo

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

G/2362/9/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

Il pegno non possessorio potrebbe costituire un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il perseguimento della continuità aziendale, ma desta perplessità nell'ipotesi in cui venga applicato anche ai finanziamenti in essere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa;

il timore che ci sia una indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere, a fronte della costituzione di nuovi pegni;

occorre quindi, valutare l'opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche in modo da minimizzare il rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore che acconsenta all'apposizione del vincolo patrimoniale su un bene produttivo

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

G/2362/10/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preter legem*;

Considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2362/11/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premesso che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che sia in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

premesso inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

considerato inoltre che:

la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

sembrerebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi;

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire il loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica;

impegna il Governo,

a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G/2362/12/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

e noto come l'attuale crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui *sub-prime* nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima *Lehman Brothers*, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, così come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanziava i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

L'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti

prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese;

considerato che:

il compito dello Stato, soprattutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status quo* di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche una luce dei debiti accumulati dai diversi enti della Pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari;

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla Legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto Ministeriale, così come stabilito dal decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis*, del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 1° febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie; sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di *bancomat*, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventati e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre rimasti impassibili di fronte

alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2362/14/6

TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di -55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 per quasi 1 miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi «persuasivi» ai limiti del vero e proprio «ricatto»;

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,50 euro per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'*iter* di trasformazione della Popolare Veneto Banca in S.p.A.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, e altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G/2362/15/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali; nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti;

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze

adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G/2362/16/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti, Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze

adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle anche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, e altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

G/2362/17/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8 per cento, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 per cento rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuatario; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da parte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;

premessi inoltre che con l'articolo 2 del presente provvedimento viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, parrebbe che per finanziamenti in essere, e qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore, ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico finanziarie peggiorative;

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai leasing immobiliari per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalle banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione dello stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il Governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e alle esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

G/2362/18/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfetario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfetario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a rivedere in maniera estensiva, nel corso dell'*iter* di conversione in legge del presente decreto, i limiti temporali e di accesso all'indennizzo forfetario, semplificando, nel contempo, la documentazione richiesta all'investitore.

G/2362/19/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfetario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano, ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad aumentare, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, la percentuale dell'importo dell'indennizzo forfettario e a prevedere che questo non sia calcolato al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

G/2362/20/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro. Banche in liquidazione, accedere. al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, la pena di decadenza, entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modella ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, che la Banca d'Italia predisponga un modello unico per la presentazione dell'istanza di accesso all'indennizzo forfettario e che le Nuove Banche si facciano mediatrici della presentazione dell'istanza, svolgendo altresì le operazioni di complesso calcolo previste per la determinazione degli importi dell'indennizzo e dell'ammontare del patrimonio immobiliare.

G/2362/21/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della

dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fonte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a espungere, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, l'alternanza tra l'accesso all'indennizzo forfettario e l'arbitrato previsto nella legge di stabilità 2016 e a prevedere che siano rimborsabili mediante indennizzo gli strumenti finanziari acquistati fino alla data del 16 novembre 2015.

G/2362/22/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto-legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichiati, con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale iter legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza, all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge n. 215 del 2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso delle Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nelle vicende legate alla Banca Etruria;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra

l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G/2362/23/6

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell'eccedenza di cui al comma 2.».

G/2362/24/6

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.155.

G/2362/25/6

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.154.

1.8 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi».*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio».*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.21 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».

1.27 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

1.51 (testo 3 riformulato)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;*

2) *sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;*

3) *le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»*

3-bis) *alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;*

4) *alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: "valutazione" è sostituita con la seguente: "determinazione" e le parole: "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa" sono sostituite con le seguenti: "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore";*

5) *alla lettera d) le parole: "delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente comma 4":*

b) *dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui

scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «di cui alle lettere a), c) e d)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 7,»;

2) *le parole:* «quando la vendita» *sono sostituite con le seguenti:* «quando l'escussione»;

3) *le parole:* «alle predette lettere a), c) e d),» *sono sostituite con le seguenti:* «a), b), c) e d) del comma 7»;

4) *dopo le parole:* «il prezzo della vendita,» *sono aggiunte le seguenti:* «il corrispettivo della cessione,»;

5) *alla fine, le parole:* «di cui alla lettera c)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui alla lettera d)».

1.51 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «il creditore» *sono aggiunte le seguenti:* «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;

2) *sono soppresse le parole:* «al datore della garanzia e»;

3) *le parole:* «trascritto successivamente» *sono sostituite dalle seguenti:* «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»

4) *alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;

5) *alla lettera c) le parole:* «delle imprese» *sono sostituite con le seguenti:* «di cui al precedente comma 4» *e la parola:* "valutazione" *è sostituita con la seguente:* "determinazione" *e le parole:* "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa" *sono sostituite con le seguenti:* "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore";

5) *alla lettera d) le parole:* "delle imprese" *sono sostituite con le seguenti:* "di cui al precedente comma 4":

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis.* Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-*bis* del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel

registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 7,»;*

2) *le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'escussione»;*

3) *le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;*

4) *dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;*

5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

2.6 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 48-bis:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.»;*

b) *al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.»;*

c) *al comma 5, secondo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

d) *al comma 6, terzo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o lo sua modificazione a norma del comma 4,»;*

f) *al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile»;*

g) *dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

2.45 (testo 2)

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo periodo è elevato da nove a dodici mesi.»

Al al secondo periodo sostituire le parole: "Al verificarsi dei presupposti" con le seguenti: "Al verificarsi dell'inadempimento".

2.62

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, dopo le parole: «dal presente articolo» aggiungere in fine le seguenti: «,precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.65

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: « sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».

2.101

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 5, inserire in fine le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.107 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.».

2.117 (testo 2)

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «conto corrente bancario» con le seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese».

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore», con le seguenti: «da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore».

3.4 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

4.15 (testo 2 riformulato)

TURANO

Al comma dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma".»

4.15 (testo 2)

TURANO

Al comma dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma".»

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1,

a) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per l'opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.61

FORNARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» con le seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

4.71

TURANO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.89 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.»».

4.91 (testo 2)

MOLINARI

Sostituire il comma 2, lettera a,) con la seguente:

«2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*sexies* è sostituito dal seguente:

"9-*sexies*. Il professionista delegato a nonna dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente».

4.94 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*.»;

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*.».

4.95 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.»».

5.3 (testo 4 riformulato)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di -vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 è sostituito dal seguente:

"Art. 179-*ter* (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.3 (testo 4)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di -vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 è sostituito dal seguente:

"Art. 179-*ter* (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità di svolgimento della prova scritta per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata

triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.7 (testo 2 riformulato)

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98."».

6.7 (testo 2)

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.»».

9.128

BERTUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

9.60

GUERRA, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «lordo» con la seguente: «complessivo».

9.61

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2014».

9.140

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

9.157

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, le banche di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro 15 giorni dalla data della sua richiesta».

11.6 (testo 2)

LUIGI MARINO

Al comma 6 sostituire le parole "versata dalla consolidante" con le seguenti: "versata in proprio o in qualità di consolidanti".

11.100

I RELATORI

a) *Al comma 1 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.";*

b) *al comma 7 sostituire la parola: "anno" con la seguente: "esercizio" e le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";*

c) *al comma 9 sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al comma 7".*

12.0.9

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario"».

12.0.10

GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi" sono inserite le seguenti: ", ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

Coord. 1

I RELATORI

All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole "un'iscrizione" con le seguenti: "una nuova iscrizione".

All'articolo 2, comma 1, capoverso «48-bis», comma 4, sostituire le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

All'articolo 2, comma 1, capoverso «48-bis», comma 8, primo periodo sostituire le parole "della predetta differenza" con le seguenti: "della differenza di cui al comma 2".

All'articolo 3, comma 3, lettera a), sostituire le parole "all'articolo 28, quinto comma," con le seguenti: "all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo"

All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire le parole "Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A." con le seguenti: "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio società cooperativa".

